



COMUNE DI USSEGLIO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48

OGGETTO :

RIDETERMINAZIONE DEI PARAMETRI LIMITE PER L'INSTAURAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2026

L'anno duemilaventisei addì trentuno del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori sotto indicati:

COGNOME e NOME	PRESENTE
POMA ANDREA - Sindaco	Sì
RETEUNA VALENTINA - Vice Sindaco	Sì
FERRO FAMIL SILVIO - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Signor PIVIDORI Dott.ssa ANNA VALENTINA, Segretario comunale.

Si dà atto che;

- la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario è il servizio di audio-video-conferenza "Meet jitzi";
- i Partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione e la massima riservatezza della riunione.

Il Signor POMA ANDREA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : RIDETERMINAZIONE DEI PARAMETRI LIMITE PER L'INSTAURAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2026

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE non è presente nell'organico dell'Ente figura professionale avente competenze specifiche relative al Servizio Tecnico a causa delle dimissioni del personale dipendente e che attualmente tale servizio è interessato da importanti progettualità finanziate anche con contributi statali e regionali;

CONSIDERATO che l'Ente è prossimo all'esperimento della procedura concorsuale che consentirà il ritorno a regime dell'organico previsto ma, nelle more della nuova assunzione, è necessario ricorrere a forme di lavoro flessibile per evitare la paralisi di importante attività sia nel settore dei lavori pubblici sia in quello dell'edilizia privata che arrecherebbero disagi e danni all'utenza;

RICHIAMATO l'art. 36, D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 9, D. Lgs. n. 75/20017: in particolare, al secondo comma, laddove prevede che *«Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale»*;

PREMESSO che: per assunzioni con contratto di lavoro flessibile:

- È necessario rispettare il tetto della spesa sostenuta per assunzioni con contratto di lavoro flessibile nell'anno 2009, secondo il combinato disposto delle seguenti disposizioni: art. 9, co. 28, D.L. n. 78/2010 e circolare n. 5/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica e Deliberazione n. 13/2015 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie;
- per le Amministrazioni Pubbliche che, nell'anno 2009, non hanno sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, va rispettata la media della spesa sostenuta per assunzioni con contratto di lavoro flessibile nel triennio 2007-2009, secondo il combinato disposto delle seguenti disposizioni: art. 9, co. 28, D.L. n. 78/2010 e circolare n. 5/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica e Deliberazione n. 13/2015 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie;
- le Amministrazioni Pubbliche che non hanno fatto ricorso alle tipologie contrattuali riferite ai rapporti di lavoro flessibile né nel 2009 e né nel triennio 2007-2009 possono contrarre una spesa strettamente necessaria a far fronte a servizi essenziali, come chiarito Deliberazione n. 1/2017 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie: *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né del 2009, né del triennio 2007- 2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del D.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”*;
- le Amministrazioni Pubbliche di modeste dimensioni che, invece, hanno fatto ricorso alle tipologie contrattuali riferite ai rapporti di lavoro flessibile ma per importi modesti, possono rideterminarlo, al fine di raggiungere un ragionevole parametro assunzionale e far fronte, in via eccezionale, a un servizio essenziale per l'Ente, come chiarito Deliberazione n. 15/2018 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie: *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale,*

può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n.165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”;

CONSIDERATO che il Comune di Usseglio non ha sostenuto spesa per il lavoro flessibile nell'anno 2009;

RILEVATO che la corte dei conti con deliberazione N. 15/SEZAUT/2018/QMIG ha deliberato il seguente principio di diritto: *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.*

CONSIDERATO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 09/02/2026, il comune di Usseglio per far fronte alle esigenze indicate, ha assunto per l'anno 2026, quale valore di riferimento per la spesa sostenuta dall'Ente per assunzioni a tempo determinato per far fronte ad esigenze straordinarie e temporanee, l'importo di € 10.000,00;

CONSIDERATO che ad oggi non risulta ancora superata la problematica di gestione dell'ufficio tecnico e che pertanto, nelle more della procedura concorsuale, onde evitare il blocco dell'ufficio, si vede costretto ad aumentare il valore di riferimento riferito all'anno 2026 per la spesa per il lavoro flessibile di ulteriori **€4.000,00** al fine di permettere la copertura temporanea dell'ufficio per il periodo strettamente necessario;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19.12.2025 ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026-2028”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 19.12.2025 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2022026-2028 e relativi allegati, ai sensi degli artt. 151 e 174, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 18-bis del D.lgs. 181/2011”, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATI, altresì:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 30.03.2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026- 2028 (PIAO);
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il regolamento per il funzionamento della giunta comunale così come modificato da ultimo con propria precedente deliberazione n. 15 del 29/03/2022 ed in particolar modo l'art. 4;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile dell'Area Amministrativa, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile dell'Area Finanziaria, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. **DI RICORRERE**, per l'anno 2026, per le ragioni meglio esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, per le assunzioni con contratto di lavoro flessibile per la spesa strettamente necessaria alla copertura del Servizio Tecnico;
2. **DI IMPLEMENTARE** il succitato tetto di spesa per assunzioni con contratto di lavoro flessibile in ulteriori €4.000,00 e pertanto di definire il tetto di spesa complessivo per il 2026 in € 14.000,00;
3. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale (sotto-sezione "Personale non a tempo indeterminato" di "Amministrazione Trasparente"), stante che lo stesso rientra negli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 17, c. 1 e 2 del D.lgs. n. 33/2013;
4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 125 del *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
POMA ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
PIVIDORI Dott.ssa ANNA VALENTINA